

REGOLAMENTO (CEE) N. 3342/81 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 recante sospensione dei dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli provenienti dalla Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2931/81⁽¹⁾, ha sospeso i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia;

considerando che, nell'ambito di accordi firmati con paesi terzi, e segnatamente in virtù del protocollo di Ginevra (1979) e del protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra (1979), allegati all'accordo generale sulle tariffe doganali e di commercio, firmati al termine dei negoziati commerciali multilaterali del 1973-1979, la Comunità si è impegnata a procedere a riduzioni dei dazi doganali, alcune delle quali devono essere attuate integralmente o parzialmente il 1° gennaio 1982; che per questo motivo il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, della tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/81⁽³⁾, sarà modificato a decorrere dal 1° gennaio 1982;

considerando che di conseguenza è opportuno aggiornare i livelli dei dazi che figurano, per i prodotti in questione, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti-coli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le aliquote dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità a nove ai prodotti in provenienza dalla Grecia che figurano in allegato sono modificati come è indicato nell'allegato stesso e l'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81 è modificato in conformità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 293 del 13. 10. 1981, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 335 del 23. 11. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :	
	A. Cipolle	10
08.04	Uve, fresche o secche :	
	B. secche :	
	II. altre	2,5
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :	
	C. altri	5,9
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	I. di più di 1 kg	4
	II. di 1 kg o meno	4,6
	B. altre :	
	I. con aggiunta di alcole :	
	a) Zenzero :	
	1. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	19,2
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9
	bb) altre :	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9
	e) altre frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % ;	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9
	2. altre :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9
	f) Miscugli di frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9
	2. altri :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 (segue)	B. II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	2,5
	8. altre frutta :	
	— pompelmi e pomeli	2,9
	— altre	14,9
b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :		
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	2,5